

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 883-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE OLIVA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre 1969
(V. Stampato n. 696)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro del Tesoro
col Ministro della Difesa
col Ministro della Pubblica Istruzione
e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 ottobre 1969*

Comunicata alla Presidenza il 19 dicembre 1969

Ratifica ed esecuzione del Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extratmosferico, ivi compresi la luna e gli altri corpi celesti, adottato a Londra, Mosca e Washington
il 27 gennaio 1967

ONOREVOLI SENATORI. — La Camera dei deputati ha approvato il 16 ottobre 1969 il disegno di legge presentato dal Governo il 19 novembre 1968, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato adottato contemporaneamente a Londra, Mosca e Washington il 27 gennaio 1967 « sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extra atmosferico, ivi compresi la luna e gli altri corpi celesti ». L'approvazione è stata espressa con 306 voti favorevoli e 27 contrari, denotando il sostanziale accordo delle varie parti politiche sulle finalità e sul contenuto del trattato.

In realtà, non è chi non veda quanto sia stata opportuna e tempestiva l'iniziativa della Commissione giuridica delle Nazioni Unite, cui si deve la predisposizione del testo del trattato, che l'Italia ebbe a firmare — con altri numerosi Paesi — fin dal primo giorno della sua apertura alla firma, dopo che la XXI Assemblea generale dell'ONU lo aveva approvato all'unanimità il 19 dicembre 1966.

Da ricordare che già precedentemente — nel corso della sua XVIII Assemblea generale — l'ONU aveva adottate due essenziali risoluzioni in materia: la n. 1884, del 17 ottobre 1963, per impegnare gli Stati ad astenersi dal mettere in orbita attorno alla terra e dall'installare sui corpi celesti qualsiasi ordigno nucleare od altra arma capace di provocare distruzioni in massa; e la n. 1962, del 13 dicembre 1963, intitolata: « Dichiarazione dei principi giuridici regolanti l'attività degli Stati nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extra-atmosferico ». Ambedue le risoluzioni vennero approvate all'unanimità.

Siamo dunque di fronte ad uno strumento internazionale di grande portata per la stessa unanimità dei consensi che ebbe a raccogliere fin dall'inizio del suo *iter* formativo.

Al momento attuale, risultano ben 90 i Paesi firmatari. 50 di essi hanno già ratificato il Trattato: tra essi l'Australia, il Canada, il Giappone, la Gran Bretagna, la Norvegia, i Paesi Bassi, gli Stati Uniti d'America, l'URSS.

* * *

Il trattato risulta composto di 17 articoli, di cui i primi 13 sostanziali, i restanti puramente procedurali (sui quali non ci soffermeremo).

L'articolo 1 sancisce il carattere mondiale dell'interesse all'esplorazione ed all'utilizzazione dello spazio extra atmosferico: l'una e l'altra debbono intendersi liberamente aperte a tutti gli Stati, anche ai meno sviluppati, in condizioni di parità. Ogni regione dei corpi celesti, compresa la luna, dovrà restare liberamente accessibile a tutti gli Stati, a norma del diritto internazionale: ed aperte a tutti dovranno rimanere le ricerche scientifiche in tutto lo spazio extra terrestre, impegnandosi gli Stati ad incoraggiare in tale campo la mutua collaborazione.

L'articolo 2 esclude che lo spazio extra atmosferico possa divenire l'oggetto di una qualsiasi forma di appropriazione nazionale, nè per via di occupazione o di utilizzazione nè per proclamazione di sovranità o per altro mezzo qualsiasi.

Questi due primi articoli contengono un complesso di principi fondamentali validi per l'intera comunità umana, e perciò il riferimento agli « Stati » è sempre fatto in modo generale, prescindendo cioè dalla loro formale adesione al trattato.

Negli undici articoli seguenti, invece, vengono stabiliti gli obblighi espressamente assunti dagli Stati che aderiscono al Trattato. Essi sono i seguenti:

Articolo 3. — Stabilisce l'obbligo di condurre l'esplorazione e l'utilizzazione dello spazio extraterrestre in modo conforme al diritto internazionale (intendendosi parte di tale diritto anche la Carta delle Nazioni Unite), allo scopo di mantenere la pace e la sicurezza del mondo, favorendo la collaborazione e la comprensione tra i popoli.

Articolo 4. — Prevede l'impegno di non mettere in orbita attorno alla terra alcun ordigno atto a portare armi nucleari o altre

armi capaci di distruzioni in massa; di non installare armi simili sui corpi celesti; di non collocarle in alcun modo nello spazio extra atmosferico. I corpi celesti potranno essere utilizzati a soli scopi pacifici: sarà perciò vietato prepararvi basi militari, costruirvi fortificazioni, sperimentarvi armi di qualsiasi tipo, eseguirvi manovre militari. Sarà invece consentito l'uso di personale anche militare, e di qualsiasi equipaggiamento, purchè a scopo di ricerca scientifica e di esplorazione pacifica.

Articolo 5. — Riguarda la sicurezza e l'assistenza agli astronauti, che dovranno essere considerati da tutti gli Stati aderenti come « inviati dell'umanità » e ciò anche in caso di atterraggio forzato in Paese diverso dal proprio, o di ammaraggio in alto mare. La loro restituzione al Paese d'origine dovrà essere pronta e sicura. Inoltre, gli astronauti d'un Paese dovranno prestare ogni aiuto ai colleghi di un altro Paese, che siano impegnati in un'attività extra atmosferica.

Da sottolineare anche l'impegno di ciascuno Stato aderente a comunicare agli altri Stati aderenti o al Segretariato generale dell'ONU la scoperta di qualunque fenomeno extraterrestre capace di rappresentare un pericolo per la vita e la salute degli astronauti.

Articolo 6. — Regola la responsabilità internazionale delle attività extra atmosferiche. Essa spetta comunque ai singoli Stati che le intraprendono, quand'anche a compierle siano enti non statali: i quali dovranno perciò essere vigilati ed autorizzati dagli Stati di appartenenza. Nel caso che l'attività extra atmosferica sia svolta da un Organismo internazionale, ne rispondono sia tale Organismo, sia gli Stati che ne fanno parte.

Articolo 7. — Pone a carico degli Stati che lanciano, o fanno lanciare, o prestano il loro territorio o le loro installazioni per il lancio di un qualunque « oggetto » nello spazio extra atmosferico, i danni causati da tale oggetto, o dalle parti che lo compongono, sia

dentro che fuori dell'atmosfera, ad un altro Stato od ai suoi cittadini od alle persone giuridiche di sua pertinenza.

Articolo 8. — Garantisce allo Stato presso cui è « registrato » qualsiasi oggetto lanciato nello spazio extraterrestre la conservazione della giurisdizione e del controllo su tale oggetto. Chi ne è proprietario, ne conserva la proprietà (sull'intero come sulle sue parti) anche quando si trova fuori dell'atmosfera terrestre, o se viene lasciato o costruito su un qualsiasi corpo celeste (luna compresa) o quando infine ritorna sulla terra, in tutto o in parte. È perciò che esso deve essere restituito allo Stato di appartenenza (che peraltro può essere richiesto di fornire i dati necessari per l'identificazione) quando l'oggetto o qualsiasi sua parte cadano fuori dei confini dello Stato di appartenenza.

Articolo 9. — In omaggio ai principi della cooperazione internazionale e dell'assistenza reciproca, gli Stati che vogliono esplorare o utilizzare lo spazio ed i corpi extraterrestri dovranno tener conto degli analoghi interessi degli altri Stati, evitando che l'ambiente terrestre possa essere contaminato o modificato nocivamente da sostanze extraterrestri. Dovranno perciò essere preventivamente condotte conversazioni internazionali, ed ogni Stato potrà chiederne l'apertura quando abbia motivo di temere un pregiudizio dalle attività extra atmosferiche di altro Stato.

Articolo 10. — Con accordi diretti tra gli Stati interessati dovranno essere soddisfatte, senza discriminazioni, le richieste avanzate dagli Stati che desiderino procedere alla osservazione dei voli di oggetti spaziali lanciati da altri Stati.

Articolo 11. — Impegna gli Stati aderenti a fornire al Segretario generale dell'ONU, al pubblico ed in particolare alla comunità scientifica internazionale, ogni possibile informazione sulla natura, sullo svolgimento,

sulla sede e sui risultati delle esplorazioni extra atmosferiche.

Articolo 12. — Tutte le installazioni, stazioni, apparecchiature, veicoli spaziali che vengano collocati sulla luna o su altri corpi celesti saranno accessibili (a condizione di reciprocità) ai rappresentanti di qualunque Stato aderente purchè la visita sia preceduta da opportune consultazioni con lo Stato cui appartengono gli impianti che si vogliono visitare, onde siano protetti e garantiti da ogni danno.

Articolo 13. — Stabilisce il principio che le norme del Trattato valgono anche nel caso di attività extra atmosferiche condotte in comune tra più Stati aderenti o per mezzo di organismi intergovernamentali.

Si tratta dunque di un complesso di norme di alto valore non solo politico e scientifico, ma anche ed essenzialmente giuridico.

Nell'ampio dominio naturale degli spazi inesplorati e dei corpi celesti — un tempo popolati dalle fantasie mitologiche di popoli già altamente civili — entra, con queste norme, l'impero del Diritto, a tutela della reciproca e generale libertà di ricerca, così come attraverso la storia di mille ardui tentativi e di lotte secolari entrò, un giorno, nella vita dei popoli terrestri il principio della libertà dei mari.

È perciò atto e momento solenne quello che sta per compiere e vivere il Parlamento italiano nell'autorizzare il Presidente della Repubblica a ratificare il Trattato. E nessun Paese meglio dell'Italia, erede della tradizione giuridica di Roma, può comprendere il significato profondo di questa estensione della maestà del Diritto *usque ad superos*.

Per incarico unanime della 3^a Commissione permanente vi invito perciò, onorevoli colleghi, ad esprimere il vostro voto favorevole.

OLIVA, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extratrasferico, ivi compresi la luna e gli altri corpi celesti, adottato a Londra, Mosca e Washington il 27 gennaio 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIV del Trattato stesso.